

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1983 del 23/04/2018
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA GENNARO AURICCHIO SPA DI SCANDIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2055 del 20/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre APRILE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.9839/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "GENNARO AURICCHIO Spa" – Scandiano.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**GENNARO AURICCHIO Spa**" avente sede legale in Comune di **Scandiano – Via Bosco n.8 - Loc. Pratissolo** - Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Comune di **Scandiano – Via Bosco n.8 - Loc. Pratissolo** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di **produzione e commercio di prodotti lattiero caseari** acquisita agli atti con prot.n.PGRE/3359 del 20/03/2018 e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
2. Proseguimento dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
3. Proseguimento dell'autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, ai sensi del D.Lgs 99/92;
4. Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/4153 acquisito in data 5/4/2018;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Scandiano con atto acquisito in data 27/03/2018 al prot.n.PGRE/3752;

Visto il D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"GENNARO AURICCHIO Spa"** ubicato nel Comune di **Scandiano – Via Bosco n.8 - Loc. Pratissolo** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Fanghi	Autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione ai sensi del D.Lgs. 99/92
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'autorizzazione unica ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot.40395/126/2015 del 21/07/2015;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 - Utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, ai sensi del D.Lgs.99/92.**
- **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**GENNARO AURICCHIO Spa**" è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione e commercio di prodotti lattiero caseari** negli impianti ubicati in Comune di **Scandiano – Via Bosco n.8 - Loc. Pratissolo** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.2 – CALDAIA A VAPORE A BTZ DA 1604 KW DI RISERVA

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **4 Giugno 2018** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **11 Giugno 2018**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CALDAIA A VAPORE PRINCIPALE (MINGAZZINI) DA 2093 KW	2700	6	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 100 < 500 < 1700	(*)
E2	CALDAIA A VAPORE A BTZ DA 1604 KW DI RISERVA	2200	6	di riserva	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 50 < 300 < 200	(**)
ED1	VASCA ISPESSIMENTO FANGHI ATTIVI DI "SUPERO"	Emissione Diffusa					
(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I valori di emissione per gli ossidi di zolfo si considerano rispettati se viene utilizzato olio combustibile con un contenuto di zolfo uguale o inferiore allo 0,3 %.							
(**) Per tale emissione, trattandosi di impianto di riserva con un funzionamento saltuario l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152 e dagli autocontrolli periodici.							

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nelle caldaie a vapore E1-E2 olio combustibile conforme a quanto disposto dall'Allegato X Parte 1 Sezione 1 Punto 7 del medesimo D.Lgs.152/06 e s.m.i. ovvero olio combustibile con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.
- 3) Per l'impianto di combustione esistente generante l'emissione **E1** che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1.
- 5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/3359 del 20/03/2018 e successive integrazioni;

7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

- La ditta svolge attività di lavorazione di latte vaccino e ovino per la produzione di prodotti lattiero-caseari per un quantitativo totale di circa 4.450 t/anno;
- la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico in acque superficiali;
- la ditta dichiara che rispetto a quanto precedentemente autorizzato la rete fognaria e l'impianto di depurazione non sono variati;
- le acque reflue oggetto di autorizzazione sono costituite dalle acque di lavaggio dei pavimenti e delle attrezzature utilizzate nell'attività e dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento;
- le sopra citate acque reflue sono trattate da un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi costituito da:
 - 1 vasca di accumulo ed equalizzazione da 30 m³;
 - 1 vasca per l'ossidazione biologica e decantazione da 600 m³;
 - 1 vasca per l'accumulo e l'ispessimento dei fanghi da circa 315 m³;
- lo scarico è di tipo continuo con portata scaricata variabile, per un totale di circa 8.000 m³/anno;
- le acque meteoriche provenienti dai pluviali delle coperture e dai piazzali dello stabilimento, sui quali non sono depositate sostanze/materie adoperate o risultanti dai processi produttivi o rifiuti, si uniscono alla rete delle acque reflue industriali a valle dell'impianto di depurazione sopra descritto e del relativo pozzetto di ispezione;
- l'approvvigionamento idrico è da acquedotto;
- il corpo recettore delle acque di scarico è il fosso Cà de Miani, appartenente al bacino idrografico del Torrente Crostolo.

Prescrizioni

1. Lo scarico finale deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione a questa all'ARPAE e al Consorzio di Bonifica competente, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza.
5. La Ditta dovrà provvedere ad una corretta gestione delle acque di salamoia prodotte dall'azienda, evitando di farle confluire all'impianto di depurazione per non comprometterne la funzionalità.
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione.
7. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.

8. I fanghi prodotti dai processi depurativi potranno essere utilizzati ai sensi del D. Lgs. 99/92 e delle normative regionali vigenti o conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06.
9. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
10. Dovranno essere effettuati almeno 4 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici dello scarico, di cui almeno 1 riferito ad un campione di tipo medio - composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore nelle fasi più significative del processo, che dovranno evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD₅, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e oli animali/vegetali.
11. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
12. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
13. Entro il **31 gennaio di ogni anno** dovranno essere comunicati all'ARPAE i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 3 – Utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, ai sensi del D.Lgs 99/92.

- i fanghi sono di tipo biologico, di origine "agroalimentare" e sono di consistenza liquida;
- la produzione media annua di fanghi di depurazione è pari a circa 400 tonn./anno, corrispondenti a circa 8,00 tonnellate di sostanza secca;
- i fanghi vengono stoccati in due vasche dell'impianto di depurazione, aventi complessivamente capacità di circa 315 m³;
- il piano di distribuzione prevede l'utilizzo del fango secondo le dosi e i gruppi culturali coerentemente a quanto previsto dalle disposizioni in materia;
- i mezzi impiegati per la distribuzione sono carrobotti per i fanghi liquidi, dotati di equipaggiamento per l'iniezione diretta del fango nel suolo;
- dalla caratterizzazione preventiva del fango risulta che questo rispetta i limiti previsti dal D.Lgs 99/92.

Prescrizioni

1. L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura dovrà essere conforme alle disposizioni del D. Lgs. 99/92 e alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2773 del 30 dicembre 2004, n. 285 del 14 febbraio 2005, n. 1801 del 07 novembre 2005 e n. 297 del 13 marzo 2009.
2. I fanghi dovranno essere sottoposti a trattamento/stabilizzazione previsti all'Allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n.285 del 14 febbraio 2005 e s.m.i.;
3. Per le analisi di cui all'art. 11 del D. Lgs. 99/92, i fanghi dovranno essere caratterizzati secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.285 del 14 febbraio 2005;
4. L'utilizzatore dei fanghi è tenuto a trasmettere ad ARPAE, entro 15 giorni, copia dei certificati analitici dei controlli eseguiti sui fanghi ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 99/92;
5. L'accumulo dei fanghi di depurazione sui terreni agricoli finalizzato all'utilizzo in agricoltura non può superare le 48 ore, e comunque entro le successive 24 ore i fanghi dovranno essere interrati.
6. L'impiego dei fanghi di depurazione non è consentito sui terreni utilizzati per la distribuzione di effluenti zootecnici. In ogni caso su uno stesso terreno non possono essere distribuiti nello stesso anno effluenti di allevamento e fanghi di depurazione;
7. Prima dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi stoccati dovrà essere effettuato almeno un accertamento analitico secondo il protocollo previsto all'Allegato 4 della deliberazione di Giunta Regionale n.285 del 14 febbraio 2005, allegando certificato analitico alla notifica di utilizzo dei fanghi;
8. Dovrà essere effettuata la caratterizzazione analitica dei terreni prevista al Capitolo XVII della D.G.R. n.285 del 14 febbraio 2005 secondo le modalità ivi riportate e nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 3 della medesima deliberazione, e della D.G.R. n. 297/2009;
9. Le date di esecuzione dei campioni di terreno dovranno essere comunicate a mezzo fax all'ARPAE almeno 2 giorni prima della loro effettiva esecuzione;
10. La ARPAE Struttura Autorizzazione e Concessioni nel corso di validità dell'autorizzazione, a seguito di verifiche o controlli effettuati, può richiedere che l'utilizzatore svolga un programma straordinario di controllo dei suoli indicando le zone omogenee, l'ettaro o gli ettari da campionare all'interno della zona omogenea e le procedure di campionamento. Le procedure di campionamento che la ARPAE Struttura Autorizzazione e Concessioni potrà richiedere saranno quelle indicate all'allegato 5 oppure quelle previste dai Metodi Ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al Decreto Ministeriale 13 settembre 1999;
11. Devono essere rispettate le condizioni agronomiche di utilizzo di fanghi sui terreni previste al Capitolo VI e la quantità e dosi-gruppi culturali previste all'allegato 5 della D.G.R. n.285 del 14 febbraio 2005;

12. Ai sensi dell'art. 9 del sopracitato D.Lgs. n.99/92, il titolare dell'autorizzazione è tenuto entro 10 giorni lavorativi ed effettivi prima dell'inizio delle operazioni di utilizzo dei fanghi sul suolo, a presentare notifica di utilizzo all'ARPAE ed al/ai Comune/i interessati alle operazioni di applicazione di fanghi sul suolo;
13. La notifica deve contenere gli elementi informativi e la documentazione prevista dal capitolo XV della D.G.R. n.285 del 14 febbraio 2005;
14. Le notifiche devono specificare in apposito prospetto riassuntivo, i quantitativi di fango tal quale, di sostanza secca con il corrispondente contenuto di Azoto per ettaro secondo le dosi colturali riportate nella Tab. 2 dell'All. 5 della D.G.R. n.285 del 14 febbraio 2005, i sopracitati dati dovranno essere riferiti al biennio precedente e alla notifica in corso, dovrà essere specificato il quantitativo di sostanza secca per ettaro nel triennio, tutti i sopracitati dati dovranno essere riferiti ai terreni opportunamente identificati;
15. La notifica ha validità di 6 mesi dalla data della sua presentazione all'ARPAE;
16. Successivamente alla data di presentazione della notifica e almeno due giorni lavorativi prima delle operazioni di utilizzo dei fanghi dovrà esserne data comunicazione scritta a mezzo FAX o telegramma ad ARPAE, contenente le informazioni previste al punto 5 del capitolo XV della D.G.R. n.285 del 14 febbraio 2005;
17. Il titolare dell'autorizzazione, è tenuto ad istituire un registro di utilizzazione, vidimato dalla ARPAE Struttura Autorizzazione e Concessioni, da aggiornare e conservare, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 99/92 e sulla base del modello riportato all'appendice 3 della D.G.R. n.285 del 14 febbraio 2005, con aggiornamento da eseguirsi entro una settimana;
18. Il produttore ed il detentore dei fanghi restano assoggettati alla tenuta del registro di carico e scarico ai sensi delle vigenti normative in materia di rifiuti;
19. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di inviare ad ARPAE – Struttura Autorizzazione e Concessione entro la fine di febbraio di ogni anno, la scheda riassuntiva annuale dei fanghi utilizzati nell'anno solare precedente utilizzando le tabelle riportate nell'appendice 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/2004;

- Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che l'intervento oggetto della domanda non determinerà il superamento dei:

- limiti assoluti di zona, vigenti nelle aree interessate;
- limiti differenziali di immissione nei confronti di potenziali ricettori.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.